

DETERMINAZIONE 11 MAGGIO 2018, N. 2/2018

NULLA OSTA ALL'EROGAZIONE DELLE SPETTANZE RELATIVE AL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI DI COMPETENZA DELLA SOCIETÀ OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A. PER L'ANNO 2017

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E
AMBIENTE**

Il giorno 11 maggio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: *RTRG*);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 392/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 392/2016/R/GAS) e la relativa Tabella 1 allegata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 607/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 607/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 548/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 548/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 660/2017/R/GAS), di modifica del Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (*TIRG*);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 26 luglio 2016, n. 3356 (di seguito: sentenza 3356/2016);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 agosto 2016, n. 3552 (di seguito: sentenza 3552/2016).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 438/2013/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (Gnl), per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017 (4PR Gnl);
- l'articolo 18 della *RTRG* disciplina le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi per le imprese di rigassificazione;
- l'articolo 20 della *RTRG* prevede che, entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno, le imprese di rigassificazione titolari del fattore di copertura dei ricavi comunichino alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche: Cassa) e alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi spettante e le informazioni utilizzate per il calcolo; e che la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, comunichi alla Cassa il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi;
- l'articolo 22 della *RTRG* prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, l'impresa di rigassificazione trasmetta all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno precedente;
- con la deliberazione 392/2016/R/GAS l'Autorità ha determinato, tra l'altro, la tariffa per il servizio di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'anno 2017;
- con la deliberazione 607/2016/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016, in materia di determinazione delle tariffe di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.;
- con la deliberazione 548/2017/R/GAS l'Autorità ha disposto la chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 607/2016/R/GAS, procedendo al ricalcolo dei ricavi di riferimento della società relativi agli anni 2013-2017 e delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per gli anni 2013-2016;
- la deliberazione 548/2017/R/GAS dispone, inoltre, che un terzo della remunerazione addizionale riconosciuta alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. a titolo di incentivo venga inclusa nei ricavi di riferimento in maniera proporzionale alla capacità di rigassificazione allocata nell'ambito dei meccanismi di mercato adottati con deliberazione 660/2017/R/GAS e che, qualora tali meccanismi non siano effettivamente operativi, si applichi la disciplina ordinaria in tema di fattore di copertura dei ricavi;
- i meccanismi di mercato di cui alla deliberazione 660/2017/R/GAS richiamati al precedente alinea sono diventati operativi nel corso dei primi mesi del 2018;
- con la deliberazione 548/2017/R/GAS l'Autorità ha altresì determinato l'importo da riconoscere alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. a titolo di conguaglio del fattore di copertura dei ricavi per gli anni dal 2013 al 2016, in misura pari a euro 51.158.772,74, da erogarsi in cinque rate annuali a decorrere dall'anno 2018 contestualmente all'erogazione delle spettanze relative al 2017.

CONSIDERATO CHE:

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., con comunicazione del 13 aprile 2018 (prot. Autorità A/12702 del 13 aprile 2018) ha trasmesso all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno 2017 e l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi spettante per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 18 della *RTRG*;
- l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi richiesto dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'anno 2017 risulta pari a euro 97.156.697,57 ed è stato calcolato tenendo conto del ricalcolo del ricavo determinato con la deliberazione 548/2017/R/GAS e dei ricavi conseguiti dalla società nel corso dell'anno 2017, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della *RTRG* e di cui alla deliberazione 548/2017/R/GAS;
- in base alle disposizioni contenute nella deliberazione 548/2017/R/GAS, con la liquidazione delle spettanze 2017, è necessario liquidare la prima delle cinque quote delle spettanze pregresse, pari a euro 10.231.754,55.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazione del 25 settembre 2017 (prot. Autorità A/31124 del 25 settembre 2017), la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. ha segnalato all'Autorità l'opportunità di procedere, in seguito all'adozione della deliberazione 548/2017/R/GAS, alla rideterminazione e pubblicazione delle tariffe del servizio di rigassificazione e dei servizi marittimi relative all'anno 2017, per effetto, tra l'altro, dell'inclusione dei costi relativi all'utilizzo dei rimorchiatori nei costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione;
- con comunicazione del 6 ottobre 2017 (prot. Autorità P/32564), gli uffici dell'Autorità hanno segnalato a OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. che, in un'ottica di stabilità regolatoria e semplicità amministrativa, la rideterminazione dei corrispettivi unitari non risultava strettamente necessaria in considerazione della possibilità di gestire gli scostamenti tariffari in sede di determinazione delle partite economiche inerenti al fattore di copertura dei ricavi; a tal fine, gli uffici hanno inoltre segnalato alla società la necessità di considerare, tra i ricavi effettivi rilevanti ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi, anche i corrispettivi tariffari a copertura dei costi dei servizi marittimi confluiti nell'ambito della tariffa di rigassificazione;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., ai fini del calcolo dell'ammontare del fattore di copertura dei ricavi spettante per l'anno 2017, ha considerato il gettito relativo alla quota parte del corrispettivo relativo al servizio di rimorchio e ormeggio riconducibile ai costi di rimorchio riconosciuti nel servizio di rigassificazione.

RITENUTO CHE:

- l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi richiesto dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'anno 2017 è calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 18 della *RTRG*;
- nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'anno 2017.

DETERMINA

1. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'anno 2017 e della prima delle delle cinque quote delle spettanze pregresse, per un ammontare complessivo pari a euro 107.388.452,12;
2. di trasmettere la presente determinazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 11 maggio 2018

Il Direttore
Andrea Oglietti